

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARTINO GAETANO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.	PAG.	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contra l'analfabetismo. (<i>Modificato dalla Commissione speciale del Senato</i>). (520-114-B)	1012		
PRESIDENTE	1012		
BERTOLA, <i>Relatore</i>	1012		
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1012		
Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (3279)	1012		
PRESIDENTE	1012, 1013		
CARONIA, <i>Relatore</i>	1012		
FRANCESCHINI.	1013		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
SAGGIN: Adeguamento di carriera degli insegnanti dei sordomuti e dei ciechi. (2708).	1013		
PRESIDENTE	1013		
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	1013		
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1013		
		Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
		DE' COCCI e BERNARDINETTI: Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali. (3019)	1014
		PRESIDENTE	1014, 1015, 1016
		VETRONE, <i>Relatore</i>	1014, 1015, 1016
		LOZZA	1015, 1016
		D'AMBROSIO	1015
		MONDOLFO	1016
		Proposta di legge (Votazione a scrutinio segreto):	
		MORO ALDO: Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali. (3236)	1016
		PRESIDENTE	1016
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1016
		La seduta comincia alle 9.	
		FAZIO LONGO ROSA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).	

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo. (Modificato dalla Commissione speciale del Senato). (520-114-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo.

Il disegno di legge è stato modificato dalla Commissione speciale del Senato.

L'onorevole Bertola, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERTOLA, *Relatore*. È una questione, questa della scuola popolare, della quale abbiamo già discusso a lungo, quando ratificammo il decreto legislativo. Il disegno di legge da noi approvato è stato modificato dal Senato che ha aggiunto un comma all'articolo 2. Come i colleghi ricorderanno, una delle novità, nella scuola popolare, era rappresentata dai centri di lettura che già funzionavano, ma che attendevano un riconoscimento giuridico. Abbiamo già parlato del funzionamento di questi centri di lettura, e in linea generale ci siamo trovati d'accordo. Ora il Senato propone che all'articolo 2 sia aggiunto il seguente comma:

« I predetti centri di lettura funzioneranno sotto la vigilanza della Sovrintendenza bibliografica competente per territorio ».

Si tratta di una aggiunta che non comprendo interamente. Premetto che non conosco esattamente i compiti delle Sovrintendenze bibliografiche, tuttavia mi par grave che si tolga il controllo di questi centri di lettura a quella che, a mio parere, dovrebbe essere l'autorità incaricata di esercitarlo, cioè l'amministrazione periferica del Ministero, i provveditorati. Io non capisco questo atto di diffidenza verso i provveditori, non vedo quale significato abbia. Lo capirei se per vigilanza s'intendesse un giudizio tecnico sull'acquisto dei libri da leggere.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sia consentito un breve chiarimento. Mi pare che la Commissione possa accogliere tranquillamente l'emendamento del Senato, poiché le Sovrintendenze bibliografiche, le quali funzionano regolarmente in tutto il territorio dello Stato, hanno una competenza territoriale molto

più vasta dei provveditorati, poiché esse sono regionali. Queste Sovrintendenze hanno vigilanza solo sulla parte bibliografica, sui libri che i centri debbono adottare, e possono anche far pervenire ad essi un certo numero di libri. Lasciamo, quindi, intatta la competenza del provveditore per quanto riguarda la direzione effettiva e la vigilanza dal punto di vista didattico sui centri. Si tratta solo di aggiungere alla competenza normale amministrativa del provveditore la vigilanza tecnica dei sovrintendenti, cioè di un altro organo del Ministero della pubblica istruzione che ha la competenza specifica in tema di libri.

Ritengo, pertanto, che la Commissione possa accettare senza difficoltà l'emendamento del Senato, poiché esso non turba l'armonia del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle singole modifiche.

Do lettura del comma aggiunto dal Senato all'articolo 2: « I predetti centri di lettura funzioneranno sotto la vigilanza della Sovrintendenza bibliografica competente per territorio ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Poiché il relatore, onorevole Moro, non è presente, prego l'onorevole Caronia di volerlo sostituire.

CARONIA. Questo provvedimento di legge, che riguarda la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, è opportuno, anche se non ha molta importanza. Ne propongo, pertanto, l'approvazione.

PRESIDENTE. In sostanza si tratta di derogare alle norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, per cui la scelta degli insegnamenti complementari deve avvenire da parte della facoltà sulla base di un elenco che il testo unico prevede. Con questo disegno di legge, invece, è data facoltà al Ministro di consentire, su parere del Consiglio superiore, che vengano inclusi negli statuti delle Università anche materie non contemplate nella tabella del testo unico.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCESCHINI. Sono favorevole alla approvazione del disegno di legge, poiché esso contribuisce alla specializzazione delle facoltà, oltre che alla libertà dell'insegnamento.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare. dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« Su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore possono essere inclusi altri insegnamenti complementari oltre quelli indicati nelle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. A tali insegnamenti potranno essere attribuite le denominazioni ritenute più opportune ».

Non essendovi emendamenti, l'articolo unico, di cui consta il disegno di legge, sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Saggin: Adeguamento di carriera degli insegnanti dei sordomuti e dei ciechi. (2708).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Saggin: Adeguamento di carriera degli insegnanti dei sordomuti e dei ciechi.

La IV Commissione ha espresso, in proposito, parere favorevole, purché alla maggiore spesa che il provvedimento comporta si faccia fronte con gli stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Poiché l'onorevole Berti Giuseppe, relatore, è assente, prego l'onorevole Franceschini di volerlo sostituire.

FRANCESCHINI, Relatore. Sono favorevole a questa proposta di legge, che è in sostanza

un provvedimento di perequazione. Poiché agli insegnamenti elementari delle scuole, diciamo, normali è stato praticato un miglioramento di carriera, che li ha portati sino al grado VIII, è evidente che anche per gli insegnanti delle scuole speciali per i sordomuti si deve addivenire ad un identico miglioramento, senza il quale si verrebbero a porre in uno stato d'inferiorità questi insegnanti.

Considero, quindi, questa proposta di legge un ordinario provvedimento di adeguamento; e do senz'altro parere favorevole, anche per la dignità di queste scuole per anormali che debbono essere almeno poste sul medesimo piano delle scuole per normali; dico « almeno » perché forse dovrebbero essere poste su di un piano, e di carriera e di retribuzione, superiore, per l'impegno e il sacrificio che esse esigono.

Se il Ministero non è contrario ad includere, come richiede la IV Commissione, questo leggero aumento di spesa nel proprio bilancio, propongo alla Commissione di dare approvazione unanime alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono d'accordo con il relatore. Si tratta, in sostanza, di ridare agli insegnanti di questi istituti quella posizione di parità che essi hanno perduto in seguito ai miglioramenti concessi ai maestri. La maggior spesa può benissimo rientrare nei normali stanziamenti di bilancio della pubblica istruzione.

Pertanto, mi dichiaro favorevole alla proposta di legge e confido che la Commissione vorrà approvarla.

PRESIDENTE. La proposta di legge consta di articolo unico. Ne do lettura insieme alle tabelle annesse:

« Le tabelle n. 1 e 2 annesse alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1951, contenenti i ruoli organici degli Istituti governativi dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo e il ruolo organico della Scuola magistrale per gli educatori dei ciechi e Giardini d'infanzia, sono sostituite dalle tabelle n. 1 e 2 annesse alla presente legge.

In relazione alla modifica delle dette tabelle 1 e 2, restano corrispondentemente modificati gli articoli della stessa legge n. 149 del 22 febbraio 1951 ».

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1953

TABELLA N. 1.

PERSONALE DEGLI ISTITUTI GOVERNATIVI PER SORDOMUTI DI ROMA, MILANO, E PALERMO.

<i>Gruppo B.</i>		
6°	Direttori	3
7°	Vice direttori	6
8°		
8°		
9°	Insegnanti	23
10°		
11°		
10°	Assistenti	20
11°		
12°		
9°	Segretari economici	3
10°		
12°		
	Totale	55

TABELLA N. 2.

PERSONALE DELLA SCUOLA MAGISTRALE DI METODO E GIARDINI DI INFANZIA NELLE SCUOLE PER CIECHI E SORDOMUTI.

<i>Gruppo B.</i>		
6°	Direttore	1
7°	Insegnanti	2
8°		
9°		
10°	Segretario	1
11°		
12°		
10°	Assistente	1
11°		
11°	Maestre	17
12°		
13°		
	Totale	32

Non essendovi emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci e Bernardinetti: Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali. (3019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci e Bernardinetti: Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali.

Nella seduta del 4 marzo, in cui iniziammo la discussione, questa fu sospesa per dar modo ai proponenti, d'accordo con il relatore, di elaborare un nuovo testo.

Ha chiesto di parlare il relatore, onorevole Vetrone. Ne ha facoltà.

VETRONE, *Relatore*. Ho già svolto la relazione su questa proposta di legge in altra seduta. Come i colleghi ben ricorderanno, vi erano delle perplessità in proposito. Poiché, nel frattempo, ho approfondito maggiormente la materia, penso che con degli opportuni emendamenti, che mi permetto di sottoporre all'approvazione della Commissione, la proposta di legge possa essere approvata, anche perché vi sono dei precedenti legislativi.

Quanto alle persone che beneficieranno di questa proposta di legge, credo che complessivamente siano circa 250, e, la maggior parte, provvisti di laurea. Ricordo che uno dei motivi di perplessità era proprio che questi direttori, che oggi sono direttori di fatto, non avessero la laurea. Invece, da indagini svolte, risulta che questi 250 direttori di fatto, non di diritto, hanno in gran parte la laurea; solo pochi ne sono sprovvisti.

Comunque, per maggior garanzia, mi permetto di proporre alla Commissione i seguenti emendamenti.

All'articolo unico della proposta di legge — che diventerebbe articolo 1 poiché dovrebbero essere aggiunti altri articoli — al comma secondo, riga quinta, propongo di sostituire alle parole: «in tal caso», le altre: «previo esame colloquio su argomenti attinenti alla scuola». Si tratterebbe, insomma, di sottoporre questi direttori ad un altro concorso.

Bisogna poi tener presente che quando i corsi furono trasformati in scuole di avvia-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1953

mento, alcuni professori di materie tecniche rimasero nelle scuole derivanti dai corsi con la funzione di direttori; altri professori di materie tecniche furono invece destinati a scuole di avviamento non derivanti da corsi; altri infine, sempre per ragioni di sede, preferirono abbandonare l'insegnamento delle materie tecniche ed assumere l'insegnamento di una materia scientifica. Ora queste ultime categorie di professori, in seguito all'approvazione della presente proposta di legge, verrebbero a trovarsi danneggiate rispetto ai colleghi che rimasero nella sede con l'incarico della direzione. Per questo motivo mi permetto di sottoporre all'approvazione della Commissione un articolo aggiuntivo — che diventerebbe articolo 2 — che suona in questi termini:

« Con le modalità indicate nel precedente articolo sono, altresì, immessi nel ruolo dei direttori delle scuole di avviamento professionale, gli insegnanti di materie tecniche inquadrati a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, in servizio nei corsi di avviamento e in scuole non derivanti da trasformazione di corsi, nonché gli insegnanti dei corsi, inquadrati a norma dello stesso decreto legislativo, che abbiano optato per la cattedra di materie scientifiche ».

In tal modo, questo provvedimento non andrebbe a beneficiare solo coloro che per puro caso si sono trovati ad essere i direttori delle scuole di avviamento derivanti dalla trasformazione dei corsi, ma anche coloro i quali dovettero accettare l'insegnamento di una materia scientifica o di una materia tecnica in una scuola di avviamento normale non trasformata.

Infine, per quanto riguarda l'esame colloquio di cui all'articolo 1, mi permetto di sottoporre alla Commissione il seguente articolo 3:

« L'esame colloquio si effettua, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro della Pubblica Istruzione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ERMINI.

LOZZA. Le mie perplessità erano determinate dal fatto che non pensavo che vi fossero precedenti legislativi a favore; o meglio, non ne conoscevo. Ma gli interessati si sono fatti premura di sottoporci questi precedenti legislativi, i quali sono rappresentati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

21 aprile 1949, n. 629, e da un'altra legge riguardante l'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori scuola. Anche in questo caso si passa alla direzione della scuola senza la laurea, purché si abbia un certo numero di anni d'incarico e d'insegnamento.

In considerazione di questi precedenti legislativi le riserve debbono cadere. Inoltre, bisogna considerare che prendiamo delle garanzie, fondamentale quella dell'esame colloquio.

È vero che moltissimi hanno la laurea ed alcuni non l'hanno. Però, quando si entra in questo ordine di idee, bisogna fare lo stesso trattamento anche a coloro che non hanno la laurea, dal momento che vi sono dei precedenti legislativi e che si tratta di persone che hanno lavorato bene e sono riuscite a trasformare il loro corso in scuola. Ed io mi auguro che possano riuscire nell'esame.

È giusto anche l'articolo 2, perché tutti coloro che dirigevano corsi debbono essere messi nelle stesse condizioni, e avere le stesse garanzie e gli stessi sviluppi di carriera.

Abbiamo studiato a lungo gli emendamenti che ora sono sottoposti alla Commissione. Per dire la verità, ho anche esaminato i due decreti precedenti per vedere se si vengono ad aprire delle prospettive avvenire anche per altre categorie. Può darsi che altri diplomati si possano fare avanti. Non lo escludo. Però le condizioni sono chiare, gli articoli sono precisi. Gli stessi diritti che hanno altri direttori di scuola tecnica in base alla legge sull'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori scuola, mi pare debbano averli anche gli insegnanti che sono oggetto della presente proposta di legge.

D'AMBROSIO. Sono d'accordo col relatore e con il collega Lozza, poiché ormai, con gli emendamenti proposti, ogni perplessità circa l'approvazione del progetto di legge cade. Infatti, la preoccupazione nasceva soprattutto per il fatto che si trasformavano questi direttori di fatto in direttori di diritto senza una garanzia. Ora introduciamo questo colloquio che anche se è un colloquio *pro forma*...

VETRONE, *Relatore*. Non è esatto. Non sono colloqui *pro forma*.

D'AMBROSIO. Comunque, con gli emendamenti, che ora vengono proposti, abbiamo tutte le garanzie.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1953

Passiamo all'esame degli articoli, secondo il nuovo testo proposto dal relatore. Do lettura dell'articolo 1:

« Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, quale risulta per effetto della legge di ratifica 21 agosto 1950, n. 786, è modificato come segue:

« Gli insegnanti di materie tecniche (industriali o agrarie), inquadrati ai sensi dei precedenti articoli, conservano la direzione delle scuole derivanti dalla trasformazione di corsi e sono inquadrati, previo esame-colloquio su argomenti attinenti alla scuola, nel ruolo dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale, in relazione alla complessiva anzianità di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento professionale, come se avessero percorso tutta la carriera, con deduzione di undici anni, nel ruolo dei direttori delle scuole ».

MONDOLFO. Non è troppo vaga la dizione: « su argomenti attinenti alla scuola »? Bisognerebbe forse dire: « attinenti ai programmi della scuola ».

VETRONE, *Relatore*. I programmi sono preparati dal Ministero.

LOZZA. Si tratta di stabilire la capacità di dirigere. L'esame colloquio è una prova culturale riferita anche alla capacità di reggere la scuola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Con le modalità indicate nel precedente articolo sono, altresì, immessi nel ruolo dei direttori delle scuole di avviamento professionale gli insegnanti di materie tecniche inquadrati a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, in servizio nei corsi di avviamento e in scuole non derivanti da trasformazione di corsi, nonché gli insegnanti dei corsi, inquadrati a norma dello stesso decreto legislativo, che abbiano optato per la cattedra di materie scientifiche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

« L'esame-colloquio si effettua, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro della

pubblica istruzione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nell'odierna seduta e della proposta di legge n. 3236 esaminata nella seduta precedente.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo. (520-114-B)

Presenti e votanti.	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore. (3279).

Presenti e votanti.	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e delle seguenti proposte di legge:

SAGGIN: Adeguamento di carriera degli insegnanti dei sordomuti e dei ciechi. (2708)

Presenti e votanti.	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

DE' COCCI e BERNARDINETTI: Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali. (3019)

Presenti e votanti.	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1953

MORO ALDO: Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili. (3236)

Presenti e votanti. 31

Maggioranza 16

Voti favorevoli 29

Voti contrari 2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bogoni, Caronia, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ebner, Ermini, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Giammarco, Gotelli Angela, La Marca, Lazzati, Lozza, Molè Elsa, Mondolfo, Moro Aldo, Parente, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Polletto, Rescigno, Scaglia, Titomanlio Vittoria, Torretta, Vetrone.

La seduta termina alle 10,15.